

STATUTO

L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BISIGNANO CS VIA
BELLOSGUARDO TRAVERSA I 1
Numero REA: CS - 241908
Codice fiscale: 03536260783
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		ALLEGATO A AL N. 9236 DI REP.
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel comune di Bisignano la		
Società cooperativa denominata		
"L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"		
La Cooperativa a far data dall'iscrizione nell'Albo		
delle Cooperative Sociali di cui all'art. 9 della		
1.381/1991, è considerata ONLUS DI DIRITTO, ai sensi		
e per gli effetti del D.Lgs.460/1997.		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo		
VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla		
cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,		
le norme sulle società a responsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera		
dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succur-		
sali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e		
potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta,		
con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto		
di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi generali della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed in special modo dei soggetti svantaggiati.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità attraverso sia la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla legge 381/91, art. 1, lett. "A", che attraverso lo svolgi-

mento di attività produttive nei vari settori, in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91, art.1, lett. "B" e successive modificazioni ed integrazioni.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, fra cui soci svantaggiati in misura non inferiore a quella prevista dalla citata legge 381/91, e s.m.i., dando occupazione lavorativa agli stessi alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui alla L. 142/2001.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività produttive in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91, articolo 1, lett. "A" e "B" ed ai fini del raggiungimento degli scopi sociali ha come oggetto lo svolgimento di attività relative a:

A) Attività socio-assistenziali ed educative quali:

1. erogazione di servizi, sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro, di assistenza domiciliare e ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria, terapeutica, infermieristica, e riabilitativa in favore di anziani, infermi e portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, nonché in favore di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, di alcolisti, di minori e famiglie in situazioni di disagio, al fine di prevenirne l'istituzionalizzazione e favorirne la riabilitazione e l'integrazione sociale, anche attraverso programmi terapeutici differenziati nonché piani d'inserimento lavorativo personalizzati aventi finalità riabilitative che colleghino funzionalmente la predetta attività socio-assistenziale con l'intera attività di servizi svolta, ed anche in collaborazione con le ASP, gli ENTI Locali e le Associazioni rappresentative dei soggetti suddetti;

2. l'erogazione di assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso case di cura, case di riposo o luoghi di villeggiatura;

3. servizi di telesoccorso, tele-controllo, tele-assistenza, telemedicina e servizi telematici in ge-

nere in favore di anziani, disabili e di tutte le categorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni o controlli locali, nazionali ed internazionali;

4. gestione di centri residenziali e/o semi-residenziali, socio-educativi, terapeutici e di riabilitazione, centri diurni, centri di ritrovo, circoli ricreativi, comunità alloggio, case famiglie, case di riposo, case-albergo, residenze sanitarie assistenziali, centri e servizi di accoglienza, in favore di tutte le categorie di svantaggio sociale;

5. assistenza domiciliare ad anziani, a soggetti portatori di handicap fisico e psichico, a malati e bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assistenza o riabilitazione onde favorire l'esercizio di attività che altrimenti sarebbero precluse;

6. assistenza, animazione e gestione di Case di Riposo, compresa eventuale somministrazione di cibi e bevande;

7. assistenza, animazione e gestione di Comunità Alloggio, compresa somministrazione di cibi e bevande;

8. assistenza, animazione e gestione di Centri Diurni, compresa somministrazione di cibi e bevande;

9. assistenza, animazione e gestione di Ospedali e Day Hospital compresa somministrazione di cibi e be-

	vande;	
	10. trasporto ed accompagnamento di soggetti anzia-	
	ni, portatori di handicap fisico e psichico, malati	
	e bambini ed a qualunque altro soggetto che necessi-	
	ti di assistenza, sia nel territorio nazionale che	
	estero;	
	11. servizi di assistenza presso soggiorni estivi	
	per anziani;	
	12. realizzazione e Gestione Case di Riposo, Casa	
	Famiglia, Centro Diurno e S.I.R. (Struttura Interme-	
	dia Residenziale);	
	13. Gestione Centro Diurno o Centro Sociale per an-	
	ziani presso la Casa di Riposo;	
	14. assistenza domiciliare diurna e notturna;	
	15. servizio prenotazioni visite specialistiche; Di-	
	sbrigo pratiche sanitarie - amministrative;	
	16. Servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione	
	effettuati a domicilio presso la famiglia, la scuola	
	e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali,	
	case di cura, case di riposo, in luoghi di villeg-	
	giatura marini e montani;	
	17. Realizzazione e gestione di strutture di acco-	
	glienza per persone anziane autosufficienti e non,	
	nonché servizi integrati per residenze protette;	
	18. Realizzazione gestione di comunità terapeutiche;	

19. Realizzazione gestione di strutture protette, comunità alloggio, unità di convivenza, centri socio riabilitativi, case di riposo, asili nido, case di cura, e similari;

20. Attività connesse all'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, telesoccorso/teleassistenza);

21. Attività territoriale di prevenzione del disagio e promozione della salute;

22. Attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione sanitaria e sociale per portatori di handicap fisico-psichico e/o sensoriale, minori, anziani, sofferenti psichici, mediante servizi sanitari e di riabilitazione;

23. promozione, organizzazione e gestione di continue occasioni di formazione, aggiornamento ed approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa si propone, inoltre, di:

24. favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;

25. favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a

	carattere socio-culturale nei settori della comuni-	
	cazione, formazione, informazione, innovazione, am-	
	biente, scuola e similari;	
	26. realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri	
	diurni e residenze per giovani in difficoltà, mino-	
	ri, ragazze madri ed altri soggetti svantaggiati;	
	27. promuovere, organizzare e gestire attività e ma-	
	nifestazioni culturali;	
	28. promuovere e sviluppare il turismo sociale, cul-	
	turale anche attraverso l'organizzazione e la ge-	
	stione di viaggi, visite guidate ecc.;	
	29. gestione asili nido;	
	30. realizzazione e gestione di centri di informa-	
	zione e orientamento;	
	31. attività di formazione professionale, insegna-	
	mento, consulenza, ricerca, documentazione e attivi-	
	tà editoriali connesse;	
	32. promozione e organizzazione di convegni scienti-	
	fici in materia socio-sanitaria ed educativa;	
	33. gestione di ricerche territoriali nel campo del-	
	la sanità e dei servizi sociali;	
	34. realizzazione e gestione di strutture o comunità	
	terapeutiche agricole, fattorie didattiche, finaliz-	
	zate alla didattica ed alla terapia attraverso l'uso	
	di animali (ippoterapia, dogterapia, e similari);	

B) Favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento delle seguenti attività produttive e di servizi:

1. gestione Polizia locale, Protezione Civile e Sicurezza;
2. gestione del Servizio notifiche;
3. gestione di Attività economiche, agricole, artigianali, commerciali e sportello unico per le imprese;
4. informatizzazione e sistemi informativi di enti locali;
5. servizi sociali, scolastici, biblioteche, mense e trasporto scolastico;
6. servizi ambientali: raccolta differenziata, smaltimento rifiuti e trasporto rifiuti;
7. gestione isole ecologiche;
8. gestione rifiuti R.A.E.E. (Raccolta Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
9. manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria di strade e piazze;
10. lavori edili;
11. cultura, sport e tempo libero;
12. gestione impianti di illuminazione pubblica;
13. gestione di centri Informa giovani e centri di aggregazione giovanili;

	14. gestione entrate comunali, tributi e pubbliche affissioni;	
	15. pulizia e manutenzione edifici comunali;	
	16. gestione sportello edilizia, pianificazioni territoriali e servizi catastali;	
	17. gestione ufficio per le espropriazioni per pubblica utilità;	
	18. gestione servizio idrico integrato;	
	19. organizzazione e gestione gemellaggi, manifestazioni culturali, turistiche e sportive, spettacoli e celebrazioni;	
	20. gestione di sportelli per l'accesso ai fondi comunitari;	
	21. gestione in proprio o per conto terzi di strutture pubbliche e private, atte ad ospitare animali randagi;	
	22. organizzazione e gestione di servizi di interesse pubblico, mostre, conferenze, fiere e mercati;	
	23. organizzazione e gestione in convenzione con Enti pubblici o privati, servizi di manutenzione del verde pubblico o privato, raccolta Differenziata dei R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani);	
	24. organizzazione e gestione di corsi di formazione e di informazione;	
	25. progettazione, realizzazione e gestione di ini-	

	ziative di promozione e commercializzazione, assi-	
	stenza, tutoraggio per nuove iniziative imprendito-	
	riali, associative, sociali;	
	26. attività di manutenzione ordinaria, che hanno la	
	principale finalità di assicurare la piena funziona-	
	lità dei beni e servizi di proprietà privata e/o di	
	enti pubblici;	
	27. gestione ordinaria del servizio di manutenzione	
	verde pubblico e/o privato;	
	28. gestione integrata degli impianti di pubblica	
	illuminazione di proprietà pubblica;	
	29. attività di gestione dei cimiteri comunali;	
	30. servizi di pulizia, sanificazione, derattizza-	
	zione, disinfestazione, disinfezione di ambienti ci-	
	vili ed industriali, uffici, condomini, negozi, ma-	
	gazzini, stabilimento enti pubblici e privati;	
	31. erogazione servizio di lettura contatori d'acqua	
	per enti comunali;	
	32. creazione e gestione di strutture, azioni e mi-	
	sure atte a diffondere e valorizzare il patrimonio	
	culturale e folkloristico;	
	33. redazione e realizzazione di piani strutturali e	
	di sviluppo economico-occupazionale;	
	34. progettazione, costruzione e gestione di opere	
	di interesse comune;	

35. gestione di strutture finalizzate a valorizzare e difendere il patrimonio storico-archeologico e paesaggistico - ambientale del territorio.
36. organizzazione e gestione di servizi di piccola manutenzione di immobili sia per conto di Enti pubblici che privati;
37. organizzazione e gestione di corsi di formazione per la qualificazione del personale, in convenzione con Enti pubblici e/o privati;
38. organizzazione e gestione di servizi nel settore agricolo relativi alla realizzazione di impianti per la produzione, servizi di potatura alberi da frutta, la raccolta ed il trasporto dei prodotti agricoli;
39. promozione dello sviluppo del commercio equo-solidale;
40. gestione di servizi di corriere express, servizi postali e similari;
41. gestione mense scolastiche, aziendali e similari, servizi scuolabus;
42. servizi di infortunistica stradale;
43. servizi di stampa, pubblicazione e diffusione di periodici, di manifesti propagandistici e similari;
44. Gestione di archivi, biblioteche, monumenti, musei, scavi e parchi archeologici, storici e naturalistici;

14 di 54

55. Gestione, nell'ambito di strutture sanitarie, di servizi ai degenti quali attività nolo di beni mobili di varia natura.

56. installazione e manutenzione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

57. tutela e valorizzazione del territorio, in particolare di quello afferente l'area geografica in cui è ubicata la sede legale della cooperativa, e del patrimonio culturale anche mediante l'organizzazione, la promozione e la gestione di attività ricreative, promozionali e di sponsorizzazione delle tradizioni, usi, costumi ed elementi caratterizzanti della comunità.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

I su indicati servizi potranno essere acquisiti anche tramite partecipazione a gare d'appalto e trattative pubbliche e private.

La Cooperativa, al fine di promuovere efficacemente lo sviluppo dei propri scopi, può intrattenere con lo Stato e gli altri enti Pubblici qualunque tipo di rapporto utile e necessario a tal fine.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e nego-

zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento che sarà approvato con decisione dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di svi-

luppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.

- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del co-

dice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

(Nel caso di interesse alla formazione).

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo

dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto.

(Nel caso di interesse alla formazione).

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data	
	e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone	
	di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	
	inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo	
	fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente il presente statuto e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accetta-	
	zione della clausola arbitrale contenuta negli artt.	
	39 e seguenti del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sul-	
	la domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata, a cura degli Ammini-	
	stratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, moti-	

vare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni

dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e se-

guenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamen-

ti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari me-

diante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-

quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In

mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei

	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de-	
	terminata nel regolamento, perdono il diritto al	
	rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debi-	
	to derivante dal rimborso delle quote, del sovrapp-	
	prezzo, o dal pagamento della prestazione mutuali-	
	stica e dal rimborso dei prestiti, il credito deri-	
	vante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutuali-	
	stiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art.1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società ri-	
	sponde verso questa, per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-	
	sociativo si manifesta l'insolvenza della Società,	
	il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-	
	sponsabili verso la Società gli eredi del socio de-	
	funto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 250,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acqui-

rente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro
60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori
deve essere disciplinata con decisione dei soci che
devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata
dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione
dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli u-
tili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quo-
te, fermo restando che il tasso di remunerazione non
può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti
rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi
compresi i destinatari delle quote che siano anche
soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in rela-
zione all'ammontare dei conferimenti, secondo crite-
ri fissati dalla decisione dei soci al momento
dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono su-
perare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni

concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 350,00.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7

della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle

seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477

dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale
o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo-statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comporta-
no una sostanziale modificazione dell'oggetto socia-
le determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere
a), b), c) sono adottate mediante consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso per i-
scritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere
d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più am-
ministratori o un numero di soci che rappresentano
almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,
devono essere adottate mediante deliberazione assem-
bleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione
scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indi-
cate alle lettere d) ed e) del precedente articolo,
sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero
sulla base del consenso espresso per iscritto. La
decisione sul metodo è adottata dall'organo ammini-
strativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita di-

chiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri

casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-

stituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico

o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo, su decisione dei soci, dura in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo non superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in

materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio,

sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative

vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Ricorrendone i presupposti di legge, ovvero per designazione volontaria dei soci, il controllo della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art.2543 c.c. . Diversamente la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, in conformità quanto previsto in tema di revisione legale dei conti nella disciplina di cui al d.lgs.39/2010, da intendersi, per quanto di competenza, interamente ritrascritta.

Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per

49 di 54

nomina, in via irrituale, secondo equità.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vinceranno le parti.

L'arbitro determinerà, come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi del 17.1.2003 n.5 e del 6.2.2004 n. 37.

Art. 40 (Normativa generale di riferimento)

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli uti-

li annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati, pertanto, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, e s.m., vige per la società cooperativa:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, come sopra precisato.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in

F.TI: Pierfrancesco Nigro - Antonio Tardelli - Christian Paone - Maria Gissonna notaio col sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22,
commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette
ad uso registro imprese.
Bollo virtuale assolto ai sensi del Decreto 22.2.2007
mediante M.U.I.
Si trasmette ad uso Registro Imprese.
Rende, li 21 novembre 2017
Firmato: Maria Gissona notaio col sigillo